



CITTA' DI SANTA MARINELLA
PROVINCIA DI ROMA

RICHIESTA DI CONGEDO PARENTALE

(art. 32 e 36 del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151 come sostituito dall'art. 2, comma 455 della legge 24/12/2007 n. 244
- Art. 17 commi 5, 7, 8 e 9 del C.C.N.L. 14/9/2000))

Al Responsabile del Servizio

Il/La sottoscritto/a _____
dipendente con contratto a tempo:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> indeterminato | <input type="radio"/> pieno |
| <input type="radio"/> determinato | <input type="radio"/> part time |

CHIEDE

di assentarsi dal servizio dal al a titolo di congedo parentale,
con il seguente trattamento economico:

- al 100%
 al 30%
 senza diritto a retribuzione

secondo quanto previsto dall'art. 32 e seguenti del D.Lgs. n. 151/2001.

A tal fine, consapevole che in caso di falsa dichiarazione sono previste le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 nonché la decadenza dai benefici ottenuti in base a dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

- che il proprio figlio ha un'età inferiore a tre anni essendo nato il;
- che il proprio figlio ha un'età da tre a otto anni essendo nato il ed in tale ultimo caso:
- dichiara che il proprio reddito individuale presunto con riferimento all'anno in corso non è superiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione ed è di;
- si impegna a presentare, alla scadenza del termine previsto per la denuncia dei redditi, ai fini degli eventuali conguagli attivi o passivi, una comunicazione definitiva circa i redditi personali effettivamente conseguiti.

DICHIARA INOLTRE

- di non aver mai usufruito di periodi di astensione facoltativa dal lavoro presso nessun datore di lavoro pubblico o privato con riferimento al figlio di cui sopra;
- di aver usufruito di tale astensione facoltativa dal lavoro presso l'Ente o altro/i datore/i di lavoro ed in tale ultimo caso per un totale di giorni presso la Ditta/Ente, con sede in, via/piazza n. e con riferimento al figlio di cui sopra;
- che l'altro genitore (nome e cognome) non ha mai usufruito di tale congedo in relazione al figlio di cui sopra presso nessun datore di lavoro pubblico o privato;
- che l'altro genitore (nome e cognome) ha usufruito di congedo a titolo di astensione facoltativa per un totale di giorni con riferimento al figlio di cui sopra, presso la Ditta/Ente, con sede in, via/piazza n.;

La presente richiesta dovrà essere inviata al Servizio Personale per gli ulteriori adempimenti

Si impegna a fornire, in caso di successivo controllo su quanto sopra dichiarato, ulteriori dati richiesti oppure a presentare idonea documentazione integrativa in caso di dati non certificabili da parte di Pubbliche Amministrazioni.

Santa Marinella, data _____

Il/La dipendente

VISTO: Il Responsabile del Servizio

Data

Il diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale, ex astensione facoltativa) previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, è riconosciuto ad entrambi i genitori. La possibilità di fruire dei congedi è riconosciuta anche se l'altro genitore non ne ha diritto.

Le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 151/2001 in epigrafe prevedono che nei primi otto anni di vita di ciascun bambino i genitori possono astenersi dal lavoro per un periodo complessivo, continuativo o frazionato, di 10 mesi, elevabili ad 11 (limite della coppia) nel caso che il padre, dopo essersi astenuto dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, anche frazionati, intenda fruire di ulteriori periodi.

Fermo restando il limite complessivo suddetto, il diritto al congedo compete ad entrambi i genitori con i seguenti limiti individuali:

- a. la madre non può comunque superare i 6 mesi di astensione;
- b. per il padre il limite è elevato a 7 mesi solo se la madre non supera i 4 mesi.
- c. per il genitore solo, il limite previsto per il congedo parentale è pari a 10 mesi.

Il padre e la madre possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente.

Il padre lavoratore può utilizzarli:

- in concomitanza con l'utilizzo del congedo di maternità da parte della madre lavoratrice;
- se la madre decide di non riprendere l'attività lavorativa e chiede anch'essa il congedo parentale;
- se la madre usufruisce dei riposi giornalieri ex art. 39 del T. U. (c.d. permessi per allattamento).

I periodi di astensione, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi e non lavorativi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche in caso di fruizione frazionata, laddove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dall'effettivo ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, la lavoratrice madre o il lavoratore padre devono presentare la relativa domanda almeno 15 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. In presenza di particolari e comprovate situazioni che rendano oggettivamente impossibile il rispetto del suddetto termine, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. Il congedo parentale nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia.

Per quanto attiene al trattamento economico e contributivo:

per un periodo massimo di 6 mesi:

- **i primi 30 giorni** (che non possono essere raddoppiati in caso di parto gemellare) **sono retribuiti per intero**, come disposto dall'art. 17 comma 5 del C.C.N.L. 14.9.2000, e non riducono le ferie;

- **i restanti periodi**, fino a concorrenza del suddetto limite di sei mesi (dodici mesi in caso di parto gemellare), **sono retribuiti al 30%** e sono coperti da contribuzione figurativa.

per gli ulteriori periodi:

- retribuzione al 30% nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato, determinato secondo i criteri in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo, sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, e contribuzione figurativa;

- nessuna retribuzione, nel caso in cui il reddito individuale sia superiore al limite sopraddetto (art. 15 c. 2 legge n. 1204/71);

Tutti i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e, tranne il periodo di 30 giorni retribuiti per intero, comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità.

La presente richiesta dovrà essere inviata al Servizio Personale per gli ulteriori adempimenti